

REDDITO IMPRESA E IRAP

Irap: ripartizione territoriale per le imprese industriali e commerciali

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

LA DEDUCIBILITÀ DEI RIMBORSI CHILOMETRICI AGLI ASSOCIATI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

[Scopri di più >](#)

L'[articolo 15 D.Lgs. 446/1997](#) stabilisce che l'Irap è dovuta alla Regione (o Provincia autonoma) nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.

Quando l'attività è esercitata in più Regioni, il riparto territoriale del valore della produzione va operato secondo le **regole dettate dall'[articolo 4, comma 2](#)**, del Decreto citato, in relazione alle diverse categorie di soggetti, utilizzando specifici parametri.

Per quanto riguarda le **imprese industriali e commerciali** (comprese le *holding* industriali) e i **lavoratori autonomi** il criterio è quello della “localizzazione” della forza lavoro.

Il riparto tra Regioni va quindi effettuato in **misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili** spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della Regione (o provincia autonoma) e operanti per un **periodo di tempo non inferiore a tre mesi** (anche non consecutivi ma nell'arco dello stesso periodo d'imposta), rispetto all'**ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili** suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni **vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali**: vanno pertanto considerati gli imponibili previdenziali con esclusione delle quote di accantonamento Tfr, dei contributi al fondo pensionistico per incentivare l'esodo dei lavoratori e degli eventuali risarcimenti danni.

Si devono comprendere nelle retribuzioni:

- i **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**;
- i **compensi ai collaboratori coordinati e continuativi**, al netto della parte di contributo Inps a carico del committente;
- gli **utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro**.

Nel calcolo delle retribuzioni vanno invece **escluse** quelle relative al **personale dipendente distaccato presso terzi** ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

La **ripartizione territoriale** del valore della produzione (e quindi dell'Irap) va pertanto effettuata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{valore della produzione netta}}{\text{Ammontare complessivo delle retribuzioni}} \times \text{Retribuzione, compensi, utili relativi al personale impiegato nella Regione}$$

Se l'attività esercitata nel territorio di Regioni (o Province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo **non è svolta con l'impiego di personale** ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale.

Dal punto di vista dichiarativo, la **Sezione I del quadro IR del modello Irap** è dedicata alla **ripartizione territoriale** della base imponibile, determinata nei quadri IQ, IP, IC, IE, e IK (sezioni II e III), in **funzione della Regione** (o della Provincia autonoma) **di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta**.

	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota %	Imposta linda
IR1	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 % 8	9 ,00
	Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
	10		11					12 ,00

In particolare, nei righi da IR1 a IR8, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice identificativo della Regione ovvero della Provincia autonoma;

- in **colonna 2**, la quota del valore della produzione attribuita a ciascuna Regione (o Provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della Regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IS11, colonna 2, del quadro IS. Nel caso di esercizio nella stessa Regione di attività industriali e commerciali soggette a differenti aliquote, dovrà essere data specifica indicazione, utilizzando più righi del modello, del valore della produzione netta regionale riferibile a ciascuna attività;
- in **colonna 4**, l'importo delle eventuali deduzioni dal valore della produzione istituite con apposite leggi regionali o provinciali;
- in **colonna 5**, la somma algebrica tra gli importi indicati nelle colonne 2 e 3, diminuita dell'importo di colonna 4;
- in **colonna 6** la codifica desunta dalla apposita tabella, identificativa dell'aliquota applicabile, e in **colonna 7** l'aliquota dell'imposta applicata, che può differenziarsi da Regione a Regione, stante la facoltà, anche se limitata, alle stesse concessa di variare l'aliquota;
- in **colonna 8** l'imposta lorda spettante a ciascuna Regione o provincia autonoma;
- in **colonna 9** e **10** rispettivamente l'importo delle eventuali detrazioni e degli eventuali crediti d'imposta istituite con leggi regionali o provinciali;
- in colonna **11**, l'imposta spettante in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Nel **rgo IR22** va quindi indicata la somma degli importi di colonna 11 dei righi da IR1 a IR8, che rappresenta pertanto l'Irap corrente di competenza dell'esercizio.